



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Del numero delle Monache.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

questa Provincia, etiando da quelle che sono sottoposte alla cura de Regolari, ò per qualunque altro rispetto non sono soggette alla giurisdizione de' Vescovi, in ogni parte offeruate.

Del numero delle Monache.

CONC. I.

Secondo che è stato commandato nel Concilio Tridentino, il Superiore constituisca a ciascun Monasterio quel numero di Monache, il quale per le proprie facoltà, che si ritroua hauere, e per le consuete limosine, possa essere commodamente sostentato: & vni diligenza di farlo fra vn anno.

Ne sia licito accrescere per modo alcuno tal numero, se medefimamente non si accresca al Monastero tanta entrata, che sia baitante a sostentarlo.

Sia poi diligenterissimo il Vescouo, in fare tutto ciò s'offerui.

CONC. 2.

CONC. 3.

Con quella maggiore diligenza che potrà, essi qual'ca il Vescouo quanto è stato ordinato da Pio Quinto Sommo Pontefice, e dal Santissimo Signor Nostro Papa Gregorio XIII. circa il stabilire il determinato numero delle Monache in ciascuno Monasterio: questo in tutto lo faccia osservare, secondo l'autorità che gli dà la detta constituzione, non solo ne' Monasterij di sua propria cura, ma anche nell'i sottoposti a Regolari.

I Monasterij ne' quali non sono dodeci professe velate, e che non possano colle proprie entrate, ouer o con le consuete limosine mantenere tal numeroso procuri il Vescouo con ogni studio di trasferirli, e di vnrli con altri Monasterij del medesimo, ò di diverso ordine; chiamati per questo effetto i Superiori regulari, se il Monastero del qual si tratta, appartiene alla loro cura.

Ma se tale unione non sarà giudicata espediente, lasci il Vescouo finire col tempo, & annichilarsi quel numero di Monache, tolta loro del tutto la facoltà di poter accettare nouitie.

E i Monasterij da queste Monache, e le entrate di essi Monasterij, fin d'adesso fanno applicare ad altri Monasterij, ò luoghi, a' quali per le leggi di quel-

l'ordine parerà che debitamente apparteneno.

Qui i Monasterij, che per essere fuori di Città, ò terre, il Vescouo giudicherà espiciente di trasferire in Città, ò Terre grosse, e sicure; non gli trasferisca però in Chiese secolari, dove si faccia cura d'anime.

Delle Superiori, & altre officiali dei Monasteri.

Amoniscano i Vescoui, etiam per editto, se così loro parerà, fra due mesi d'apoí che queste constitutioni saranno publicate, le Abbadesse, & altre quali si voglia Superiori, le quali pretendono che il loro officio di Superiorità sia perpetuo, sotto pena di priuatione, nella quale incorrano incontinenti; che in termine d'un altro mese esibiscano ad essi, ò vero a loro Vicarij, & insieme alli suoi Superiori, se sono sottoposte al governo de Regolari, le ragioni che dalla Sede Apostolica sono loro fatte concessi; acciò si possa vedere se sono rettamente espediti, e di esse, se sia bisogno, dar notitia al Sommo Pontefice: Ma se fra quel tempo prescritto non le hauceranno esibite, il Vescouo le dichiari priuate di tal dignità, & il loro superiore vni diligenza, che altre siano leggitimamente elette in loro luogo.

Nissuna Monaca ambisca, ouero in modo alcuno direttamente ò indirettamente, per se, ouero col mezo d'altri, cerchi honoris ouero offici di qualunque sorte del suo Monastero, sotto pena di dire, & essa, e le sue fautrici in capitolo sua colpa della loro ambitione, baciando per tre Venerdi la terra dinanzi a piedi di ciascuna Monaca; e di più essa sia privata di quell'ufficio, se l'hauerà conseguito, e di tutti gli altri ad arbitrio del Superior.

Ciascuna Monaca, deposita la propria volontà, & apparecchiata per fare l'ubbidienza che le sarà imposta, e propendendo dinanzi agli occhi solamente la gloria di Dio, e l'utilità comune del Monastero, eleggerà a gli honoris & uffici quelle, le quali rimollo da loro ogni affetto.